

Sentenza n. 5387/2017 pubbl. il 15/05/2017
RG n. 54896/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr. ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente
dr. ssa **Marianna Galioto** giudice
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **54896/2015** R.g. promossa da
PASQUALE LITURRI (c.f. LTRPQL70R05F205U), elettivamente domiciliato in
Milano, via san Francesco d'Assisi 8, presso il procuratore e difensore avv. Fabio
ZANATI

attore

contro

F.LLI DE PICCOLI S.R.L. (c.f. 06544870154), sedente in Milano, via Espinasse 137

convenuta, contumace

CONCLUSIONI

Per PASQUALE LITURRI:

In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità / annullabilità / inefficacia / inesistenza / illegittimità delle delibere assembleari della società Fratelli De Piccoli S.r.l., così come intervenute, rispettivamente in data 17 giugno 2014 e 18 maggio 2015 per tutti i motivi dedotti in atti e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo in capo al socio Liturri in merito a versamenti in favore della Fratelli De Piccoli S.r.l.;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza di alcun obbligo in capo al socio Liturri in merito a versamenti in favore della Fratelli De Piccoli S.r.l. in forza delle deliberazioni adottate in data 17 giugno 2014 e 18 maggio 2015;

pagina 1 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MIEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b226
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4837171487391d9993a832c03d468781b - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: c1323



Sentenza n. 5387/2017 pubbl. il 15/05/2017
RG n. 54896/2015

con rifusione di spese, competenze ed oneri del presente giudizio;
in via istruttoria: si reitera, pur senza inversione dell'onere della prova e solo per l'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito lo ritenga necessario ai fini dell'istruttoria, chiede di voler disporre ex art. 210 c.p.c. nei confronti della società convenuta in atti F.Lli De Piccoli s.r.l., nonché nei confronti dei soci Vincenzo Rossi C.F. RSSVCN51L29F205L, residente in Milano, via Mac Mahon 42, Roberto Coscia CSCRRRT68C04F205C, residente in Bollate - Cassina Nuova, via Po' 49, Antonio Gullà GLLNTN56L19II02Y residente in Cormano, via Aprica 7, Michele Pacillo PCLMHL62H24E885I, residente in San Donato Milanese, via Del Ronco 54 l'acquisizione di copia dei versamenti in denaro effettuati dai medesimi negli esercizi 2013, 2014 e 2015 a favore della società convenuta attraverso accredito sul conto corrente societario.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi¹;

B. che Pasquale Liturri, socio della F. LLI DE PICCOLI s.r.l. in ragione del 20%², ha impugnato il 17/9/2015 le decisioni assunte dall'assemblea nelle date del 17.06.2014 e del 18.05.2015;

B).1 che il 17 giugno 2014 era stata infatti convocata l'assemblea sociale con all'ordine del giorno l'"*azzeramento delle perdite esercizi precedenti e ricostituzione del capitale minimo legale*"³;

che nell'assenza del LITURRI, la complessiva perdita di € 79.419,65 emersa in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 era stata 'coperta'

- mediante l'utilizzo della riserva legale pari ad € 2.142,00
- e decidendo quanto al residuo importo di € 77.277,65 l'intervento *pro quota* di ciascun socio per € 15.455,53 cadauno,

¹ Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".

² Cfr. doc. 1 att.

³ Cfr. doc. 2 att.



Sentenza n. 5387/2017 pubbl. il 15/05/2017
RG n. 54896/2015

- importo che i quattro soci presenti avevano seduta stante 'versato' rinunciando a propri crediti verso la società per non meglio precisate "anticipazioni infruttifere", nella rispettiva misura di € 10.600 (Rossi), € 9.000 (Gullà), € 9.000 (Coscia) e € 10.250 (Pacillo)
- e che per la parte ulteriormente residua di € 38.427,65 era stato estinto mediante
 - a) rinuncia del socio Vincenzo Rossi all'importo di € 4.855,53 per asseriti compensi ancora da percepire
 - b) e la cessione (sempre da parte del Rossi) di un proprio ulteriore credito verso la società per compensi da percepire, nella misura di € 6.455,53 a favore di Coscia, € 5.205,53 a favore di Pacillo ed € 6.455,53 a favore del socio Gullà, da questi portati a compensazione con il debito assunto verso la società,
- mentre il Liturri, assente, era stato espressamente dichiarato tenuto a "versare nelle casse sociali l'importo a suo carico pari ad € 15.455,53"⁴;

B).2 che avendo il bilancio anche del successivo esercizio (2014) chiuso con una perdita di € 55.839⁵, era stata convocata per il 18 maggio 2015 l'assemblea dei soci con l'identico ordine del giorno di "azzeramento delle perdite esercizi precedenti e ricostituzione del capitale minimo legale"⁶;

che in quella data l'assemblea, cui il LITURRI aveva presenziato per delega, aveva deliberato col voto contrario dell'attore "la copertura delle perdite iscritte in bilancio al 31/12/2014 mediante intervento pro-quota dei soci per l'importo pari ad Euro 55.838,87, ovvero per € 11.167,77 a carico di ciascun socio, così stabilito

- il socio Rossi Vincenzo rinuncia al credito per anticipazioni infruttifere pari ad Euro 9.932,97 e a parte del credito per compensi ancora da percepire per Euro 1.234,80. Inoltre mette a disposizione dei soci Gullà Antonio, Coscia Roberto e Pacillo Michele il

⁴ Cfr. doc. 3 att.

⁵ Cfr. doc. 6 att.

⁶ Cfr. doc. 4 att.



Sentenza n. 5387/2017 pubbl. il 15/05/2017
RG n. 54896/2015

credito residuo vantato nei confronti della società per compensi ancora da percepire, importo che sarà regolato tra le parti in altra sede;

- il socio Gullà Antonio rinuncia la credito per anticipazioni infruttifere pari ad Euro 8.000,00 e utilizza quota del credito messogli a disposizione dal socio Rossi Vincenzo per un importo pari a Euro 3.167,77;

- il socio Coscia Roberto rinuncia al credito per anticipazioni infruttifere pari ad Euro 8.000,00 e utilizza quota del credito messogli a disposizione dal socio Rossi Vincenzo per un importo pari a Euro 3.167,77; - il socio Pacillo Michele rinuncia al credito per anticipazioni infruttifere pari ad Euro 8.000,00 e utilizza quota del credito messogli a disposizione dal socio Rossi Vincenzo per un importo pari a Euro 3.167,77

- il socio Liturri Pasquale provvederà a versare nelle casse della società l'importo a suo carico pari a Euro 11.167,77" (doc. 5);

C. che Pasquale LITURRI ha impugnato entrambe le delibere ai sensi degli artt. 2479^{ter} e 2378 c.c. per le seguenti ragioni:

C).1 anzitutto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2253 - 2482 *ter* c.c. e 2375 c.c. ed eccesso di potere, protestando:

- che *"l'obbligatorietà del versamento contrasta[va] con l'art. 2253 c.c."*,
- costituendo *"principio generale quello che impedisce alla maggioranza dei soci di vincolare ed obbligare i soci di minoranza ad effettuare apporti ulteriori rispetto al conferimento iniziale"*,
- sicché le decisioni impugnate sarebbe nulle per impossibilità -ovvero illiceità- del loro oggetto;

C).2 poi, per violazione dell'art. 2375 c.c., atteso che, indipendentemente dalla generica qualificazione attribuita in sede di convocazione all'adunanza, la materia sulla quale i soci erano stati chiamati a decidere aveva natura straordinaria sia per cronologia temporale che per funzione, e richiedeva che il verbale fosse ricevuto da notaio;

C).3 ed inoltre

pagina 4 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9958a3d3d3468781b - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323



Sentenza n. 5387/2017 pubbl. il 15/05/2017
RG n. 54896/2015

- per l'omessa redazione della relazione sulla situazione patrimoniale imposta dal combinato disposto degli artt. 2482*bis* e 2482*ter* c.c.,
- per difetto di chiarezza e veridicità degli elementi sottoposti a deliberazione assembleare (con particolare riguardo al "*palese difetto di dettagli tecnici*" in relazione alle modalità di copertura perdite ad opera di quattro soci e alle dichiarazioni del presidente in merito),
- per difetto assoluto di informazione perché, a fronte di un o.d.g. recante "*azzeramento delle perdite esercizi precedenti e ricostituzione del capitale al minimo legale*", l'assemblea non lo avrebbe seguito, violando "*l'iter legislativamente previsto (...) (apporti obbligatori in capo ai singoli soci, in luogo della imperativa procedura dell'art. 2482 *ter* c.c.)*",
- nonché infine, perché anche ove "*si volessero interpretare le delibere impugnate non tanto ai sensi dell'art. 2248 *ter* [sic] c.c. ma come richieste di finanziamento ai soci*", era stato comunque violato l'art. 5 dello statuto della F.LLI DE PICCOLI s.r.l., secondo cui "*la Società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà anche richiedere finanziamenti con obbligo di rimborso (...) ai soci, anche senza il rispetto della proporzionalità delle quote possedute (...)*".

RILEVATO

D. che la F.LLI DE PICCOLI, pur ritualmente attinta dalla notificazione della citazione, è rimasta contumace e la causa, sulle conclusioni precisate in epigrafe, è pervenuta il 26/4/2017 al Collegio per la decisione;

RITENUTO

E. che ai sensi dell'art. 2482*ter* c.c., se per la perdita di oltre un terzo del capitale questo si riduce al di sotto del minimo legale di € 10.000,00 (art. 2463 co. 4° c.c.), gli amministratori debbono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo;

pagina 5 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9959a83d303468781b - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c1323



Sentenza n. 5387/2017 pubbl. il 15/05/2017
RG n. 54896/2015

E).1 che pertanto, in fattispecie quali quelle emerse nella F.LLI DE PICCOLI s.r.l. in sede di approvazione sia del bilancio al 31.12.2013 che di quello dell'esercizio successivo (vale a dire, perdita di ammontare tale da portare il patrimonio netto della società al di sotto dell'importo minimo del capitale e anzi in territorio negativo), l'organo amministrativo avrebbe dovuto proporre, e i soci deliberare,

- la riduzione sino all'intera sua concorrenza (nella specie, di soli € 10.710,00 e quindi, anche sommata alla riserva legale ancora appostata nel 2013, di gran lunga inferiore alla perdita) del capitale stesso
- e la sua ricostituzione col sovrapprezzo necessario ad assorbire la maggior perdita, sino a concorrenza della misura minima di legge;

che in questo modo, tra l'altro, la società sarebbe stata capitalizzata nel rispetto della libertà negoziale e del pari trattamento dei soci i quali, se disinteressati ad investire ulteriormente nella F.LLI DE PICCOLI, avrebbero potuto non esercitare il proprio diritto di opzione proporzionale

- lasciando agli altri -a prezzo della perdita della propria qualità di soci- di sottoscrivere le quote eventualmente inopstate del nuovo capitale
- e consentendo eventualmente l'emersione, in caso di mancata sottoscrizione nella misura complessivamente necessaria, della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 co. 1° n. 4 c.c.;

E).2 che decidendo invece, in entrambe le occasioni, di immettere valori patrimoniali in modo da elidere contabilmente la perdita (e conseguentemente pretendendo di obbligare in tal senso chi, come il LITURRI, non aveva partecipato alla decisione o non la aveva approvata), l'assemblea della F.LLI DE PICCOLI s.r.l. ha violato il disposto dell'art. 2482^{ter} c.c., di carattere incontestabilmente imperativo in quanto posta a tutela

- oltre che dell'interesse dei soci sopra indicato,
- di quello generale alla capitalizzazione minima degli enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta, a bilanciamento dell'irresponsabilità personale dei soci;

RITENUTO PERTANTO

pagina 6 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9959a83d3d3468781b - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: c1323



Sentenza n. 5387/2017 pubbl. il 15/05/2017
RG n. 54896/2015

F. che per tale assorbente ragione deve ritenersi che entrambe le decisioni impugnate (e impugnate, anche quanto a quella del 17/6/2014, tempestivamente in forza dell'art. 2479^{ter} co. 3° c.c.) abbiano avuto un oggetto illecito, e vadano dichiarate nulle, con conseguente improduttività di effetti vincolanti per l'attore;

G. che la F.LLI DE PICCOLI s.r.l. dovrà rifondere a Pasquale LITURRI le spese che egli ha dovuto sostenere per rimuovere le deliberazioni impugnate, liquidabili

- stante l'assenza di istruttoria
- e la mancata costituzione della convenuta,

nella congrua misura di complessivi € 3.963,00 (di cui € 1.063,00 per le anticipazioni di iscrizione a ruolo) oltre su € 2.900,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pasquale LITURRI nei confronti della F.LLI DE PICCOLI s.r.l. con citazione notificata il 17/9/2015, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. **dichiara** la nullità delle decisioni assunte dall'assemblea della F.LLI DE PICCOLI s.r.l. in data 17/6/2014 e 18/5/2015;
2. **condanna** la F.LLI DE PICCOLI s.r.l. a rifondere a Pasquale LITURRI le spese del giudizio, che **liquida** in complessivi € **3.963,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 maggio 2017

il giudice estensore

il Presidente

Guido Vannicelli

Elena Riva Crugnola

pagina 7 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPES.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9958a3d303468781b - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECONOM CA3 Serial#: c1323

